



Comune di Riomaggiore

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con DCC n. 38 del 21.07.2017

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

- Il presente Regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale n. 24 del 04.07.2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri); richiama altresì il Regolamento di Polizia Mortuaria e le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria).
- Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

ART. 2 - CONSERVAZIONE DELLE CENERI

- Le ceneri possono essere conservate o tumulate:
 - a) in forma indistinta previo conferimento nel cinerario/ossario comune presso il Cimitero Comunale;
 - b) in forma distinta in apposita urna sigillata, anche biodegradabile, che può essere tumulata:
 - in edicola funeraria di famiglia;

- in loculo, anche in presenza di feretro; in tal caso la tumulazione dell'urna cineraria avrà uguale scadenza a quella del loculo.
- in nicchia per resti mortali per la durata di anni 30;

c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 3 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 04.07.2007.
- Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riomaggiore richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune.
- Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Riomaggiore, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
 - L'affidatario:
 - ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - è tenuto a comunicare al Comune di Riomaggiore, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;
 - è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Riomaggiore, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.
- Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.
- La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riomaggiore che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita per la conservazione, nel Cimitero Comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comunale a titolo gratuito.
- Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Riomaggiore che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al Cimitero Comunale per la conservazione in deposito.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge ed,

in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

- La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto, con sottoscrizione, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali adibiti ai sensi di legge.
- Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
- La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
- L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 5 – TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE

- Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati dal Sindaco e devono rispettare le previsioni di cui all'art. 80 del D.P.R. 285/90.

ART. 6 – URNA CINERARIA

- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria perfettamente chiusa. L'urna deve riportare, all'esterno, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 7 – DIMENSIONE E COLLOCAZIONE DELL'URNA CINERARIA

- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario/cinerario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura ad inumazione anche in tombe comuni o con l'affidamento ai famigliari.
- Se vi sia affidamento ai famigliari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i famigliari intendono conservare l'urna compresa l'eventuale tomba comune e, nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di Stato Civile.
- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario/cinerario comune.

ART. 8 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero nelle aree a ciò destinate.

- La dispersione delle ceneri può avvenire in mare nel punto indicato dall'Autorità Marittima (vedi allegato) ad esclusione dei giorni di Venerdì-Sabato-Domenica nel periodo della stagione balenare (dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno) e nei prefestivi e festivi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 9 - CREMAZIONE DELLE SALME INUMATE

- Le salme decorsi dieci anni dall'inumazione, possono essere cremate.

ART. 10 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 11 – VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna cineraria che dovrà a sua volta rimmetterlo al custode del cimitero, ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 12 – REGISTRO CIMITERIALE

- Deve essere istituito presso l'Ufficio di Stato Civile un apposito registro nel quale evidenziare:
 - a) L'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre ai dati del defunto cremato;
 - b) Il luogo di dispersione delle ceneri.

ART. 13 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

- Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna al soggetto affidatario, sia nel caso di dispersione delle ceneri, dovrà essere realizzata nel cimitero comunale, a carico dell'affidatario dell'urna una apposita targa di dimensioni 0,15 m per 0,10 m contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo di nascita e di morte del defunto.